GESETZESTECHNISCHE RICHTLINIEN (GTR)

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)

DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Sezione 1 Regole generali 3

Indice 4

© 2023 Cancelleria federale

1 Sezione 1 Regole generali

351 L'articolo 163 Cost. enumera esaustivamente le forme degli atti emanati dall'Assemblea federale (cfr. n. marg. 156). La forma del decreto federale di obbligatorietà generale prevista dalla vecchia Costituzione non è stata ripresa e non figura pertanto nell'articolo 163 Cost. L'Assemblea federale ha tuttavia rinunciato ad adeguare globalmente la legislazione svizzera, decidendo invece di provvedere all'adeguamento dei singoli atti in occasione di una loro revisione parziale o totale.

352 La precedente forma del decreto federale di obbligatorietà generale non corrisponde semplicemente a una delle forme attuali, poiché recepiva sia norme di diritto limitate nel tempo e sottostanti a referendum sia norme di diritto non sottostanti a referendum. Occorre dunque esaminare in ogni singolo caso quale forma scegliere. Se il decreto sottostava a referendum, occorre avvalersi della forma della legge federale, altrimenti di quella dell'ordinanza dell'Assemblea federale.

© 2023 Cancelleria federale

Indice

- 3 -

351 3
352 3

- D -

decreti federali (tipi di) 3
decreto federale di obbligatorietà generale 3

- M -

modifica 3

© 2023 Cancelleria federale